



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE **SANDRO PERTINI**

codice meccanografico Istituto: **NAIS07900T**



MIUR

ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI: COMMERCIALE & SOCIO SANITARIO
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO: TURISMO & AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
LICEI: SCIENZE UMANE Opzione ECONOMICO SOCIALE & SCIENTIFICO Opzione SCIENZE APPLICATE

Regolamento d'Istituto

Approvato e modificato con delibera n° 20 del 9/3/2011 dal Consiglio d'istituto

PARTE I

Principi fondamentali, norme di funzionamento, Attività didattiche, uso della biblioteca, insegnamenti esterni, organi collegiali, ristoro bar, regolamento di laboratorio.

Principi fondamentali

| | |
|---------------|--|
| Art.1 | Ogni attività intrapresa all'interno dell'Istituto è ispirata a principi di democrazia, trasparenza e legalità. |
| Art. 2 | L'Istituto adotta il Piano dell'offerta formativa secondo le disposizioni del D.P.R. 275 del 8/3/1999 e nel rispetto dello statuto delle studentesse e degli studenti ai sensi del D.P.R. del 24/6/1998, n° 249, riportato, in parte modificato e disciplinato, nella parte seconda del presente regolamento ai sensi del D.P.R. n.235 /2007. |
| Art.3 | L'adozione di qualunque strumento metodologico e didattico, pur nel rispetto della specificità delle singole discipline, deve realizzare quale obiettivo comune la crescita del senso civico negli alunni e promuovere il corretto inserimento degli stessi nel tessuto sociale. |
| Art 4 | Agli allievi tutti e a ciascuno di essi è assicurato da ogni compagine del personale scolastico un trattamento basato sulla dignità e sul rispetto della persona e della personalità. Ai soggetti diversamente abili, è garantita una perfetta integrazione nella comunità scolastica. E' compito di tutti gli operatori di Istituto, ciascuno per le proprie competenze, adoperarsi per la rimozione di quegli ostacoli che, di fatto, impediscano la predetta integrazione. Tutti i componenti della scuola sono tenuti a tutelare la riservatezza altrui e rispettare le vigenti norme sulla privacy. |

Norme di funzionamento

| | |
|---------------|--|
| Art. 5 | L'orario di inizio delle lezioni viene fissato annualmente dal Consiglio d'Istituto, compatibilmente con le esigenze studentesche e tenuto conto delle vigenti disposizioni dei quadri orari di insegnamento per la Scuola secondaria superiore, rispettando i principi |
|---------------|--|

| | |
|---|--|
| | <p>generali del Piano dell'offerta formativa e del disposto di cui al D.P.R. 275/99. Onde consentire un pacifico ed ordinato afflusso degli studenti alle strutture scolastiche, l'ingresso degli stessi è consentito dieci minuti prima dell'inizio delle lezioni.</p> |
| <p>Art. 6 ARTICOLO MODIFICATO GIUSTA DELIBERA C.I. N.20 DEL 09/03/11</p> | <p>L'ammissione in classe di eventuali alunni ritardatari è consentita non oltre dieci minuti dall'inizio della 1^a ora. L'ammissione alla 2^a ora è concessa agli alunni non accompagnati fino alle ore 08.30, dopo tale orario, detta ammissione è possibile, in via del tutto eccezionale, solo per gli alunni accompagnati da un genitore o chi ne fa le veci, previa autorizzazione del Dirigente scolastico o di chi per lui. Ciò vale anche per gli alunni maggiorenni. Gli alunni non accompagnati non saranno ammessi in classe e la famiglia sarà invitata a prelevare l'alunno</p> |
| <p>Art. 7</p> | <p>Eventuali uscite anticipate degli studenti dall'Istituto sono subordinate alla autorizzazione da annotarsi nel registro di classe, rilasciata esclusivamente da uno dei Docenti Collaboratori di Dirigenza, in presenza di comprovati motivi e di soggetti legittimati a rilevare l'allievo che abbia fatto richiesta di uscita anticipata. Ciò non vale per gli studenti maggiorenni.</p> |
| <p>Art. 8</p> | <p>L'ingresso, la permanenza e l'uscita degli studenti devono svolgersi in modo da assicurare il rispetto e l'incolumità di tutti, nonché la salvaguardia delle strutture scolastiche e delle relative suppellettili. A tal uopo, i collaboratori scolastici, i collaboratori tecnici ed il personale docente sono tenuti per legge, ciascuno per le proprie competenze e secondo le direttive degli organi preposti, ad effettuare la dovuta vigilanza e prevenzione, nonché a segnalare tempestivamente agli uffici competenti, eventuali disagi, disservizi, incidenti e comportamenti anomali.</p> |
| <p>Art. 9</p> | <p>La violazione del precedente articolo integra gli estremi della responsabilità extra contrattuale per "culpa in vigilando" secondo le prescrizioni normative generali e speciali.</p> |
| <p>Art. 10</p> | <p>E' compito del docente della prima ora annotare sul registro di classe e provvedere a segnalare al coordinatore le assenze quotidiane e i ritardi degli studenti. Così pure, il predetto docente cura il ricevimento, la verifica e l'annotazione nel registro di classe delle giustifiche esibite dagli studenti risultanti assenti nei giorni precedenti. L'assenza degli stessi, protrattasi per più di cinque giorni, richiede come idonea giustificazione la presentazione di formale certificazione medica o l'accompagnamento personale dei genitori o di chi ne fa le veci. Lo stesso docente, in caso di inosservanza di tale ultimo onere, è tenuto a segnalare il caso agli uffici di Dirigenza o Vicedirigenza per l'adozione degli opportuni provvedimenti.</p> <p>E' compito del coordinatore di classe provvedere a segnalare agli uffici di segreteria le assenze e i ritardi quotidiani degli studenti, per le opportune comunicazioni alle famiglie nonché per ottemperare agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligo scolastico, nei modi e nei tempi indicati nel disposto esecutivo del dirigente</p> |
| <p>Art. 11</p> | <p>Salvo casi di necessità e/o urgenza, l'accesso ai servizi igienici da parte degli studenti è consentito a partire dall'inizio della terza ora e fino alla fine della penultima. I docenti, onde assicurare un ordinato e sicuro avvicendamento degli studenti negli ambienti dell'Istituto, sono tenuti a non fare allontanare dall'aula più di uno studente per volta e munito di un apposito pass.</p> |
| <p>Art. 11 bis</p> | <p>E' vietato intrattenersi all'interno della scuola (interno inteso anche per gli spazi delimitati dal cancello) al termine dell'orario delle lezioni. Ne consegue che gli alunni partecipanti alle attività pomeridiane non potranno intrattenersi nell'istituto, ma dovranno uscire dall'edificio e rientrare all'orario d'inizio delle attività pomeridiane alle quali partecipano. Durante la quinta ora di lezione è tollerata la consumazione in aula di una colazione da parte degli studenti sotto la vigilanza del docente.</p> |
| <p>Art. 12</p> | <p>L'eventuale richiesta o presentazione di certificati presso la segreteria didattica da parte</p> |

| | |
|----------------|--|
| | degli studenti non può avvenire se non dopo l'inizio della terza ora di lezione e compatibilmente con le esigenze didattiche del docente di turno. |
| Art. 13 | È vietato l'uso del cellulare, del videofonino, e di altri dispositivi elettronici non didattici. Il ricorso all'uso del telefono pubblico da parte degli studenti deve avvenire per motivi di necessità ed urgenza previa autorizzazione del Dirigente o di uno dei collaboratori di Presidenza. E' vietato fotografare o filmare qualsiasi oggetto o persona. |
| Art. 14 | L'uso dell'ascensore è riservato esclusivamente ai soggetti diversamente abili e agli alunni con momentanei problemi locomotori. Gli uni e gli altri devono essere accompagnati da un collaboratore scolastico. |
| Art. 15 | Onde consentire una rapida ed efficace individuazione di eventuali presenze estranee all'Istituto, gli allievi e il personale tutto, sono tenuti ad indossare, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, apposito tesserino di riconoscimento corredato da relativa fotografia, allo scopo rilasciato all'inizio dell'anno scolastico dall'ufficio di segreteria. |
| Art. 16 | L'ingresso degli studenti all'edificio scolastico è assicurato mediante apposito varco ad essi esclusivamente riservato ed aperto dal personale di turno dieci minuti prima dell'inizio delle lezioni. L'ingresso del personale e dei veicoli è assicurato mediante apposito varco ad essi esclusivamente riservato. E' consentita la sosta dei veicoli all'interno del cortile scolastico in maniera tale da assicurare il rapido movimento e l'incolumità delle persone. E' fatto tassativo divieto di sosta nello spazio antistante alle scale di accesso all'Istituto, al fine di garantire il tempestivo allontanamento degli studenti dall'Istituto. L'Amministrazione è esente da responsabilità per eventuali danni, effrazioni e sottrazioni ai veicoli in sosta. Dalle ore 7,55 alle ore 8,05 e dalle ore 14,05 alle ore 14,15, orari di entrata e uscita degli alunni, il varco di uscita dei veicoli, resta chiuso per ragioni di sicurezza. |
| Art. 17 | L'ingresso di veicoli esterni all'interno dello spazio esterno dell'Istituto è assolutamente vietato. Eventuali deroghe sono concesse solo a veicoli adibiti al trasporto degli alunni diversamente abili. Gli stessi dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Dirigente Scolastico. |

Attività Didattica

| | |
|----------------|---|
| Art. 18 | Il personale docente è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ad essere presente a scuola cinque minuti prima dell'inizio del proprio orario di servizio, o comunque secondo quanto concordato nella contrattazione integrativa d'Istituto. |
| Art. 19 | Eventuali comunicazioni, richieste o esibizione di documentazione presso gli Uffici di Dirigenza e di Segreteria da parte del personale docente, devono essere effettuate al di fuori del proprio orario di servizio. |
| Art. 20 | I docenti sono direttamente responsabili della regolare tenuta dei registri personali e delle annotazioni dei registri di classe. Il docente della prima ora è tenuto a portare il giornale di classe nell'aula e quello dell'ultima ora è tenuto a depositare, presso la sala professori, il registro di classe ed il registro personale che, per nessun motivo, può essere trattenuto dal docente medesimo. |
| Art. 21 | Ciascun docente, durante le proprie ore di lezione, è tenuto ad annotare tempestivamente sul registro di classe eventuali accadimenti, atti e circostanze o comportamenti degli alunni che possano costituire turbamento della attività didattica e |

| | |
|----------------|---|
| | del buon funzionamento dell'Istituto e a darne tempestiva comunicazione agli organi competenti. |
| Art. 22 | Eventuali richieste di materiale didattico o di fotocopie relative ai testi da utilizzare in classe, devono pervenire in forma scritta all'Ufficio di Vice dirigenza che, compatibilmente con le esigenze di servizio e con gli impegni di spesa e costi di manutenzione, provvederà ad autorizzarle. Ai docenti delle classi e' fatto divieto assoluto di ricorrere agli alunni per incarichi di qualsiasi natura come ad esempio: recarsi negli uffici di segreteria, di dirigenza o sala professori per richiesta di materiali o deposito dei registri di classe e personali. A questi incarichi sono preposti i collaboratori scolastici. |
| Art. 23 | L'uso degli impianti sportivi é subordinato, in ogni caso, al piano di organizzazione ed uso degli impianti redatto dalla Commissione Insegnanti di Educazione Fisica, presieduta dal Dirigente, che sarà chiamata ad esprimere parere scritto, nel caso di richiesta di uso degli impianti da parte di società esterne. L'eventuale autorizzazione resta subordinata al parere vincolante dell'Ente locale, proprietario dell'immobile. |
| Art. 24 | L'accesso ai laboratori da parte degli studenti é consentito unicamente alla presenza dei docenti della disciplina, i quali sono tenuti, unitamente agli assistenti tecnici, a sovrintendere al corretto uso dei macchinari da parte degli studenti. |

Funzionamento della biblioteca

| | |
|----------------|--|
| Art. 25 | L'accesso alla Biblioteca è consentito sia agli alunni che ai docenti, in modo da garantire la consultazione dei testi in tutti i giorni della settimana, in orario antimeridiano, per almeno due ore al giorno e secondo l'orario concordato con i responsabili designati e l'ufficio di dirigenza ed esposto nella bacheca dell'Istituto e all'ingresso della biblioteca. Pertanto, annualmente, tenuto conto della programmazione prevista nel POF e dell'attribuzione di eventuali figure strumentali e incaricati di compiti specifici, sono individuati almeno due docenti responsabili del predetto servizio, a cura dei quali saranno chiarite le modalità per l'eventuale prestito dei testi e/o riviste in dotazione dell'Istituto. La gestione dei prestiti e il controllo del carico e dello scarico del materiale librario è comunque di competenza del responsabile della biblioteca |
| Art. 26 | L'accesso alla biblioteca di gruppi di alunni accompagnati da docenti diversi dai responsabili di cui all'art. 25, è comunque consentito a condizione che i docenti accompagnatori si assumano la responsabilità di vigilare sul materiale e sugli arredi della biblioteca. In ogni caso i docenti accompagnatori, per questioni di pratica fattività, non potranno gestire i prestiti e le restituzione dei testi. |

Prestazioni di particolari forme d'insegnamento: criteri e limiti

| | |
|----------------|--|
| Art. 27 | L'affidamento di incarichi ad esperti esterni e/o agenzie formative è subordinato alle esigenze didattiche previste dai piani progettuali, approvati dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti. |
| Art. 28 | Le materie oggetto di valutazione degli incarichi di cui al punto precedente e previsti dal D.M. n° 44 del 1/2/2001, sono coerenti con le attività progettuali approvate nel POF, ivi compresa la realizzazione dell'area di professionalizzazione, di cui al D.M. n° 98 del 15/4/1994, i progetti regionali, provinciali ed Europei |
| Art. 29 | Il Dirigente scolastico, coadiuvato dai docenti funzioni strumentali e docenti responsabili delle classi coinvolte nei progetti, in cui è previsto il raccordo con il mondo del lavoro, |

| | |
|----------------|--|
| | individua l'esperto e/o le aziende idonei, sulla base dei curriculum professionali aggiornati e inseriti in appositi elenchi, denominati "albo esperti aziendali" e "albo agenzie di formazione", depositati presso gli uffici amministrativi. |
| Art.30 | La comparazione dei curriculum avviene, nel rispetto dell'articolo 40 del D.l. n° 44 del 1/2/2001 e delle norme di trasparenza di cui al D. leg.vo n° 163 del 12/4/2006 e successive modifiche, tenendo presente i criteri, in linea con le indicazioni del precedente art. 29, di seguito indicati in ordine di priorità: 1) settore dell'attività di appartenenza dell'esperto e/o azienda (titolo di studio, specializzazioni e anni di esperienze coerenti con l'obiettivo progettuale); 2) valutazione delle esperienze professionali maturate nel mondo produttivo e della formazione; 3) esperienze certificate in progetti e/o formazione nel settore Scuola, almeno triennali; 4) pubblicazioni di pertinenza all'attività didattica di riferimento; 5) disponibilità all'adattamento del calendario scolastico inerenti alle attività didattiche; 6) costo individuale orario nei limiti di quanto previsto ai successivi artt. 32 e 33 e 34; continuità di collaborazione con l'Istituto. |
| Art. 31 | I criteri di cui al precedente art. 30 sono applicabili anche al personale della Scuola, al personale docente Universitario e al personale delle Pubbliche amministrazioni |
| Art.32 | I limiti degli importi orari da corrispondere ad esperti aziendali e/o aziende, impegnati in attività quali PON e ogni altra attività prevista da norme specifiche, restano quelli prescritti dalla Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n° 41 del 05/12/2003, che si allega al presente regolamento. Sono fatti salvi i limiti previsti dai piani finanziari approvati dai competenti organi preposti ad autorizzare i progetti di cui al presente articolo. |
| Art.33 | I limiti degli importi orari da corrispondere ad esperti aziendali e/o aziende impegnati in attività progettuali previsti nel POF e finanziati dalla Legge 440/97 (autonomia, DPR 567/96 etc), restano quelli previsti dal D.l. 326 del 12/10/1995, che si allega al presente regolamento |
| Art.34 | Al personale della Scuola si applicano le tariffe orarie previste dal Contratto collettivo del settore e da quanto concordato nella contrattazione integrativa d'Istituto. |

Organi Collegiali

| | |
|----------------|--|
| Art. 35 | La convocazione degli Organi collegiali deve essere disposta con preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. La convocazione del Consiglio di Istituto é effettuata dal Presidente del Consiglio stesso mediante lettera diretta ai singoli membri con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione degli altri organi collegiali è effettuata dal Dirigente scolastico mediante circolare interna inserita nel registro degli avvisi ai docenti. La convocazione dei Consigli di Classe può essere avanzata anche dalla maggioranza dei suoi membri con richiesta scritta e motivata. La convocazione del Collegio dei Docenti deve avvenire ai sensi dell'Art. 7 del D. L.vo 297 del 16/4/1997. La convocazione del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti é effettuata dal Dirigente scolastico in qualità di Presidente. |
| Art. 36 | Le elezioni degli Organi Collegiali, di durata annuale, devono avvenire, per quanto possibile, in un'unica giornata, entro e non oltre il sessantesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione ministeriale. |
| Art. 37 | Delle sedute degli Organi Collegiali deve essere redatto regolare e formale verbale a cura del Segretario, all'uopo nominato di volta in volta dal Presidente dei diversi Organi su |

| | |
|----------------|---|
| | appositi registri regolarmente numerati e timbrati. |
| Art. 38 | Copia integrale dei verbali del Consiglio di Istituto, deve essere affissa, su disposizione del Dirigente, all'albo di Istituto entro e non oltre l'ottavo giorno dalla relativa seduta, e deve rimanere esposta per un periodo non inferiore ai dieci giorni. Il Direttore SGA è responsabile degli adempimenti previsti da norme di pubblicità e trasparenza amministrativa. Sulla copia da affiggere deve apporre di proprio pugno data di affissione e firma. |

Funzionamento del ristoro bar (DA ART. 39 A ART. 46: ABROGATO PER CESSAZIONE SERVIZIO)

| | |
|----------------|---|
| Art. 39 | A decorrere dall'anno scolastico 2004/2005 funziona all'interno dell'istituto il servizio bar buvette. L'accesso ai locali bar è consentito agli alunni, al personale dipendente dell'istituto e al personale addetto al servizio bar. Il personale addetto al servizio, regolarmente autorizzato, dovrà munirsi di apposito cartellino di riconoscimento su cui saranno apposti il proprio nome, il cognome e la fotografia, vidimata con il sigillo dell'istituto e controfirmata dal Dirigente scolastico. |
| Art. 40 | E' assolutamente vietato, a persone diverse da quelle indicate al precedente art. 39, l'uso del servizio bar all'interno dell'istituto. Il personale collaboratore scolastico vigilerà sull'osservanza della norma e provvederà a comunicare direttamente al Dirigente scolastico, o ai suoi diretti collaboratori, eventuali inadempienze anche se commesse dal gestore del servizio bar. |
| Art. 41 | Gli alunni possono utilizzare il servizio bar rispettando il seguente orario: dalle ore 11,30 alle ore 12,30. Al di fuori dell'orario predetto è consentito usufruire del servizio bar solo in casi eccezionali e previa autorizzazione del docente della classe (non più di un alunno per volta munito di apposito pass).In ogni caso è vietato recarsi al locale bar prima delle ore 10,00 e dopo le ore 13,00. I docenti delle classi, i responsabili dei piani e il personale collaboratore scolastico vigileranno sull'osservanza della norma. |
| Art. 42 | Il gestore del bar garantirà il regolare servizio nelle ore stabilite e provvederà ad assolverlo con un numero di addetti tali da non creare afflussi disordinati e pericolosi. |
| Art. 43 | Il servizio bar funzionerà anche di pomeriggio durante le attività extracurricolari. In questi casi è demandata al docente della classe o del responsabile del gruppo di alunni presenti nell'istituto, l'autorizzazione ad usufruire del servizio. In ogni caso l'autorizzazione è limitata ad un alunno per volta. L'ufficio della Dirigenza comunicherà, in tempo debito, al gestore del bar il calendario delle attività pomeridiane e di eventuali sospensioni didattiche. |
| Art. 44 | Il servizio bar potrà esporre e vendere i prodotti indicati nella convenzione e regolarmente autorizzati dal Consiglio d'istituto. Eventuali prodotti diversi e relativi prezzi dovranno essere periodicamente comunicati e, solo se autorizzati, posti in vendita. In ogni caso è vietata l'esposizione e la vendita di prodotti alcolici e di ogni prodotto vietato all'utenza scolastica in quanto fattore di rischio per la incolumità delle persone. |
| Art. 45 | Il servizio bar funzionerà in modo corretto e improntato alla correttezza e al rispetto reciproco. Si rammenta che il servizio bar è gestito all'interno di una struttura scolastica. Per questi motivi è superfluo ricordare che ogni strumentazione della struttura del bar |

| | |
|---------------|--|
| | che dovesse arrecare disturbo o interferenze alle attività didattiche, dovrà essere rimossa (es.: uso della radio, videogiochi e altro). |
| Art.46 | Durante la V ora (11.30.12.30) i docenti consentiranno un intervallo in aula di dieci minuti per consumare una piccola colazione. |

Regolamento dei laboratori

| | |
|---------------|---|
| Art.47 | <p>Costituzione</p> <p>Il Laboratorio informatico comprende gli elaboratori elettronici, le apparecchiature hardware necessarie per il loro uso avanzato, gli strumenti di comunicazione elettronica, il software necessario per il funzionamento di tutte le apparecchiature.</p> |
| Art.48 | <p>Finalità</p> <p>Il Laboratorio ha le seguenti finalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fornire il supporto didattico 2. Dare la possibilità di recuperare informazioni tramite internet 3. Consentire l'elaborazione di lavori multimediali e informatici mediante il ricorso alle nuove tecnologie 4. Promuovere l'utilizzo delle competenze informatiche 5. Permettere agli studenti e ai docenti di comunicare mediante le nuove tecnologie 6. Consentire l'elaborazione elettronica di attività connesse con la gestione della scuola |
| Art.49 | <p>Gestione</p> <p>La gestione del Laboratorio è affidata al docente referente incaricato dal Direttore (D.S.G.A), su parere vincolante del Dirigente Scolastico.</p> |
| Art.50 | <p>Ordinamento interno</p> <p>E' di competenza del docente referente la custodia e la conservazione del materiale e delle attrezzature: hardware, software, mobili, sala, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal D.S.G.A e dal docente interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L'operazione dovrà risultare da apposito verbale (art.27 D.M. n. 44 del 01.02.2001). Il predetto docente, quando cessa dall'incarico, provvede alla riconsegna al D.S.G.A. del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.</p> <p>Il docente referente ha il compito di segnalare tempestivamente l'eventuale sottrazione del materiale di cui sopra o i danneggiamenti subiti dal Laboratorio Multimediale.</p> <p>E' compito del tecnico di laboratorio controllare il corretto funzionamento delle apparecchiature e chiedere alla Direzione della scuola di attivare il personale tecnico qualificato per superare eventuali problemi di funzionamento.</p> |
| Art.51 | <p>Uso di attrezzature del laboratorio fuori dalla scuola</p> <p>Alcune attrezzature del laboratorio, come videocamere o strumenti di registrazione, possono essere utilizzate fuori dai locali della scuola per finalità didattiche. La gestione di dette apparecchiature è sempre affidata ad un docente il quale ne fa richiesta scritta. Terminato l'uso, tali apparecchiature devono essere prontamente restituite.</p> |

| | |
|--|---|
| Art.52 | <p>Installazione di programmi software</p> <p>Solo il personale tecnico può installare programmi software sulle apparecchiature della scuola. È fatto divieto a chiunque di installare sulle attrezzature del Laboratorio Multimediale programmi software senza previa autorizzazione della docente referente. E' parimenti fatto divieto a chiunque di installare sulle attrezzature del Laboratorio Multimediale programmi software privi di licenza.</p> |
| Art.53 | <p>Installazione di hardware</p> <p>Solo il personale tecnico può procedere all'installazione di nuovo hardware</p> |
| Art.54 | <p>Criteri di uso delle attrezzature</p> <p>L'uso delle attrezzature deve essere ispirato a criteri di buon senso e razionalità. Gli utenti sono tenuti ad un comportamento tale che non sia di disturbo reciproco. È necessario che i materiali siano trattati con cura e non danneggiati. Per comodità, gli utenti possono salvare in maniera temporanea i loro file di uso sull'hard disk degli elaboratori, ma è sempre consigliato il ricorso a supporti informatici. In ogni caso, periodicamente gli hard disk saranno sottoposti a pulizia e tutti i file non essenziali saranno rimossi.</p> |
| Art.55 | <p>Apparecchi di riproduzione</p> <p>Gli apparecchi di riproduzione hanno esclusiva finalità didattica e in nessun modo potranno essere utilizzati per attività estranee a quelle didattiche</p> |
| Art.56 | <p>Prodotti multimediali</p> <p>Tutti i prodotti multimediali, elaborati anche con il ricorso alle apparecchiature della scuola, saranno lasciati in copia, come dotazione alla scuola</p> |
| <i>Titolo II: Disposizioni per l'utenza.</i> | |
| Art.57 | <p>Calendario e orari</p> <p>L'utilizzo del laboratorio multimediale è consentito dalle ore 8.20 alle ore 13.50, previa prenotazione. I professori interessati alla frequenza annua, devono presentare richiesta scritta, indicando giorno ed ora; in caso di più richieste per la medesima ora, si opererà una turnazione. Se rimangono dei giorni disponibili, dopo la programmazione, gli insegnanti che pensano di far utilizzare il laboratorio dalle loro classi in modo saltuario possono prenotare per tali giorni nella settimana precedente alla lezione, affinché sia possibile al maggior numero di utenti l'accesso al laboratorio nelle ore curricolari. E' compito del docente referente raccogliere le richieste da parte dei vari docenti, per l'utilizzo del laboratorio in orario scolastico, e preparare un calendario settimanale di utilizzo del Laboratorio Multimediale da parte delle classi. Spetta sempre al docente referente redigere un analogo calendario per le attività didattiche che interessano il laboratorio in orario extrascolastico.</p> |
| Art.58 | <p>Accesso degli studenti al Laboratorio</p> <p>In orario curricolare è consentito l'accesso solo alle classi prenotate accompagnate dall'insegnante. È previsto l'impiego di un registro delle firme per le presenze delle classi e dei docenti accompagnatori. Gli studenti, in orario extrascolastico, potranno avere</p> |

| | |
|---------------|--|
| | accesso al Laboratorio e utilizzarne le attrezzature, solamente in presenza del tecnico di laboratorio e di un docente, previa prenotazione. |
| Art.59 | Apertura e chiusura L'apertura e chiusura dei laboratori è una mansione di pertinenza dei collaboratori scolastico con responsabilità diretta. |
| Art.60 | Disposizioni comuni alla gestione dei laboratori Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento dei laboratori, si rinvia alla normativa vigente e alle disposizioni del D. S. e del D.S.G.A. |

PARTE II

Vita della comunità scolastica, diritti e doveri di studenti e studentesse (D.P.R. 24/6/1998, n° 249, modificato dal D.P.R. n° 235 del 21/11/2007), codice disciplinare, impugnazioni, organo di garanzia, patto di corresponsabilità, disposizioni finali.

Vita della comunità scolastica

| | |
|---------------|--|
| Art. 1 | La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. |
| Art. 2 | La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia di New York del 20 novembre 1989, con i principi generali dell'ordinamento italiano e dell'Unione Europea. |
| Art.3 | La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. |
| Art.4 | La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. |

Diritti delle studentesse e degli studenti

| | |
|---------------|--|
| Art. 5 | Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni |
|---------------|--|

| | |
|----------------|--|
| | personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. |
| Art. 6 | La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. |
| Art. 7 | Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. |
| Art. 8 | Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. |
| Art. 9 | Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti maggiorenni, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati genitori di studenti minorenni. |
| Art. 10 | Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. |
| Art. 11 | Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. |
| Art. 12 | La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: <ul style="list-style-type: none"> a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. |
| Art. 13 | La scuola garantisce l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. |
| Art. 14 | Il diritto di assemblea all'interno è consentita, previa richiesta al Dirigente scolastico almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata, una volta al mese e non per l'intera giornata scolastica. A tal fine, la durata è rapportata alla valutazione degli argomenti all'ordine del giorno. E' assicurata la disponibilità dell'auditorium della Scuola. |
| Art. 15 | Per favorire il confronto con ex alunni dell'Istituto, possono essere previsti incontri organizzati dai docenti referenti e preventivamente autorizzati dal Dirigente scolastico in orario extra-curricolare. |

Doveri di studentesse e studenti

| | |
|----------------|--|
| Art. 16 | Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. |
| Art. 17 | Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. |
| Art. 18 | Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento. |
| Art. 19 | Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. |
| Art. 20 | Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Per eventuali danni arrecati per dolo o colpa grave ne rispondono personalmente o per il tramite di coloro i quali se ne assumono la potestà parentale. |
| Art. 21 | Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. |

Codice disciplinare – Principi generali

(Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 come sostituito dal D.P.R. n. 235/2007)

| | |
|----------------|---|
| Art.22 | Il presente regolamento individua i comportamenti tipici che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati negli articoli concernenti i doveri degli studenti, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica con le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità |
| Art. 23 | I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. |
| Art. 24 | La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento possono influire sulla valutazione della condotta, come previsto dal d.P.R. 1 settembre 2008, n. 137 (1) |
| Art.25 | Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del |

¹ Art. 2.Valutazione del comportamento degli studenti “1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi. 3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del comportamento al voto insufficiente, nonche' eventuali modalita' applicative del presente articolo”, salvo eventuali modifiche previste per legge.

| | |
|---------------|--|
| | danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente e' sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. |
| Art.26 | Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe di appartenenza e nei casi gravi dal Consiglio d'Istituto. |
| Art.27 | Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. |
| Art.28 | Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto, tipo obbligo di frequenza, con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. |
| Art.29 | L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano il codice penale o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto dell'art. 27. In ogni caso il Dirigente scolastico provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa lo studente interessato, la famiglia e il consiglio d'istituto. |
| Art.30 | Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. |
| Art.31 | In caso di recidiva, la sanzione dell'allontanamento non potrà prevedere le condizioni di cui all'art. 28. |
| Art33 | L'alunno che incorre nelle sanzioni della sospensione superiore a 5 giorni nei dodici mesi successivi è escluso dai viaggi d'istruzione e da ogni altra attività integrativa o ricreativa deliberate dai competenti organi collegiali. |
| Art.34 | Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanne penali o per ragioni cautelari, è deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia, dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti. |
| Art.35 | Per infrazioni gravi che comportano l'allontanamento dalle lezioni da cinque a quindici giorni, il Consiglio di classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non riceva un danno dall'interruzione temporanea degli studi |
| Art36 | Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale o scritto, viene data comunicazione riservata alla famiglia e al docente coordinatore della classe di appartenenza dello studente inadempiente |
| Art.37 | Al termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe deve motivare alla famiglia, per iscritto, il giudizio relativo al comportamento inadempiente dello studente |
| Art.38 | Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. |

Infrazioni e comportamenti sanzionabili

| | |
|---------------|--|
| Art.39 | Ritardi e assenze reiterati e/o ingiustificati |
|---------------|--|

| | |
|---------------|--|
| Art.40 | Assenze e ritardi di massa |
| Art.41 | Indugio nei corridoi in orario di lezione |
| Art.42 | Disturbo ed interruzione dell'attività scolastica in genere o con azioni lesive della riservatezza e della dignità delle persone oppure pericolose |
| Art.43 | Svolgimento di attività non compatibili con l'attività didattica di aula o che distraggono dall'attenzione e dalla partecipazione attiva quali l'intrattenimento con soggetti estranei o con uso di "media" non autorizzati |
| Art.44 | Svolgimento di attività non compatibili con l'attività didattica di aula o che distraggono dall'attenzione e dalla partecipazione attiva quali l'intrattenimento con soggetti estranei o con uso di "media" non autorizzati |
| Art.45 | Comportamenti reiterati che ostacolano lo svolgimento delle attività didattiche o ostacolano il perseguimento delle finalità formative |
| Art.46 | Comportamenti che violano la privacy e la tutela dei dati personali |
| Art.47 | Permanenza ingiustificata nell'edificio scolastico o in spazi dell'edificio stesso, senza preventiva autorizzazione in assenza di attività scolastiche programmate; |
| Art.48 | Utilizzo del servizio bar in orario non previsto e senza autorizzazione del docente; |
| Art.49 | Disobbedienza ad ordini impartiti dai docenti o trasmessi dal personale su indicazione dei docenti o del Dirigente scolastico |
| Art.50 | Atti oltraggiosi ed irriverenti diretti a personale della scuola o ad altri allievi; |
| Art.51 | Turpiloquio, ingiurie e /o offese alla dignità delle persone |
| Art.52 | Atti violenti con offesa alla dignità delle persone |
| Art.53 | Violenze psicologiche e/ o minacce verso gli altri |
| Art.54 | Violenza e molestie sessuali |
| Art.55 | Atti di bullismo |
| Art.56 | Alterazione di risultati; |
| Art.57 | Falsificazione di firme |
| Art.58 | Violazione delle norme di sicurezza |
| Art.59 | Pericolo e compromissione dell'incolumità delle persone |
| Art.60 | Furti e mancato rispetto della proprietà altrui |
| Art.61 | Violazione delle norme attinenti laboratori e spazi attrezzati |
| Art.62 | Azioni che cagionino danni al patrimonio scolastico o alle persone (personale docente e non, allievi e terzi in genere), perpetrati dentro o fuori l'edificio scolastico in tempi in cui l'allievo è sottoposto alla vigilanza e sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica |
| Art.63 | Uso e spaccio di sostanze proibite; |
| Art.64 | Denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone ed il sereno svolgimento delle attività scolastiche |
| Art.65 | Azioni ed omissioni che causino lesione del decoro dell'Istituto o ne danneggino l'immagine anche se perseguiti o perseguibili nelle competenti sedi giurisdizionali e/o |

| | |
|---------------|---|
| | amministrative; |
| Art.66 | Utilizzo di dispositivi audio-visivi-riproduttivi di scrittura, suoni o immagini |
| Art.67 | Qualunque altra azione od omissione configurabile dal Dirigente scolastico o dal Consiglio di classe come infrazione o comportamento sanzionabile, oltre a quelle qui tipizzate nei precedenti articoli, contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente, sarà sanzionato nel rispetto del principio di gradualità della sanzione in relazione alla gravità del fatto commesso. |

Sanzioni in generale

| | |
|---------------|---|
| Art.68 | Le sanzioni si ispirano a principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” della sanzione e non solo punitiva |
| Art.69 | A seguito di comportamenti sanzionabili possono essere applicate sanzioni tipiche, elencate al capo II, e atipiche, elencate al capo III ; le sanzioni tipiche possono essere inflitte da sole o unitamente ad una sanzione atipica "accessoria". Possono altresì essere commutate in una sanzione atipica "sostitutiva". |
| Art.70 | Le sanzioni sostitutive e accessorie hanno valenza prevalentemente educativa e possono essere valutate in favore dell'alunno. |
| Art.71 | Le sanzioni sono inflitte dagli organi stabiliti negli articoli successivi e con le procedure previste dal Titolo III del presente Regolamento. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto |
| Art.72 | Le sanzioni disciplinari sono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'Istituto e /o i orario extra scolastico: uscite, visite guidate; viaggi di istruzione etc. |

Sanzioni tipiche

| | |
|---------------|--|
| Art.73 | Il Richiamo verbale è comminato dal docente responsabile della classe, dal Dirigente scolastico o Delegato. |
| Art.74 | La Nota di biasimo può essere inflitta dal docente responsabile della classe, dal Dirigente scolastico o Delegato. |
| Art.75 | L'ammonizione può essere comminata dal docente , dal Dirigente Scolastico o dal Delegato. Consiste nella riprovazione formale, scritta, dei reiterati comportamenti sanzionabili e consegue automaticamente alla terza nota semplice, ma può essere applicata anche prima se il comportamento è tale da giustificare una sanzione più grave della nota. Ai fini dell'applicazione automatica della ammonizione si computano solo le note di biasimo personali e non si tiene conto delle note alla classe. Va comunicata ai genitori con le forme stabilite dalle disposto esecutivo del presente Regolamento impartite dal Dirigente scolastico. |
| Art.76 | Le Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 8 D.P.R.249/98) sono adottate dai Consigli di Classe. Tale sanzione è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. |

| | |
|---------------|--|
| | Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica |
| Art.77 | <p>Le Sospensioni superiore a 15 giorni Art. 4 – Comma 9 D.P.R.249/98), sono adottate dal Consiglio di istituto nei casi di gravi violazioni e di recidive. Esse sono comminate se ricorrono due condizioni:</p> <p>1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);</p> <p>2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto.</p> <p>In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.</p> |
| Art.78 | <p>Le Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico (Art. 4 – comma 9bis D.P.R.249/98) competono al Consiglio d’Istituto ed è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:</p> <p>1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;</p> <p>2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico;</p> |
| Art.79 | <p>Con riferimento alle sanzioni di cui agli artt. 64 e 65, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.</p> |
| Art.80 | <p>Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)</p> <p>Nei casi più gravi di quelli già indicati agli artt.64 e 64 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).</p> <p>Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione e’ costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico</p> |
| Art.81 | Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in |

| | |
|---------------|--|
| | <p>coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto di quindici giorni, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.</p> |
| Art.82 | <p>Le sanzioni disciplinari della sospensione, dell'allontanamento e della non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.</p> |
| Art.83 | <p>Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente e' consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola</p> |

Sanzioni atipiche

| | |
|---------------|---|
| Art.84 | <p>Le sanzioni atipiche possono essere principali, sostitutive o accessorie e sono applicate sotto la vigilanza di un docente tutor.</p> |
| Art.85 | <p>La sanzione sostitutiva della nota di biasimo, della ammonizione o della sospensione è inflitta dallo stesso organo che applica la sanzione tipica da sostituire.</p> <p>Alle sanzioni sostitutive si applicano le stesse norme previste per le sanzioni tipiche sostituite.</p> <p>Le sanzioni accessorie possono essere inflitte dal Consiglio di classe unitamente a quelle tipiche in occasione di procedimenti disciplinari successivi all'ammonizione.</p> <p>In casi di necessità ed urgenza le sanzioni atipiche possono essere irrogate in via principale dal Dirigente Scolastico o dal Delegato o dal docente coordinatore di classe, previa consultazione del Dirigente scolastico.</p> |
| Art.86 | <p>Le sanzioni atipiche sono misure inflitte in luogo della sanzione tipica a seguito di valutazione del singolo caso e consistono nella possibilità di convertire le sanzioni in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione indicate negli articoli seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) operazioni di pulizia; b) ripristino degli arredi scolastici; c) collaborazione con il personale collaboratore scolastico; d) riordino dei laboratori, della palestra, degli spazio attrezzati e della biblioteca; e) attività di segreteria; f) piccole manutenzioni, g) attività di volontariato; riordino dei cataloghi e archivi presenti nella Scuola; h) produzione di elaborati e di riflessioni (composizioni scritte o artistiche) sul disvalore sociale di fatti accaduti a Scuola; i) frequenza a corsi specifici di formazione su temi culturali e sociali; j) intrattenimento a Scuola oltre l'orario previsto per la classe di appartenenza; k) divieto di uscire dall'aula per una o più ore. |
| Art.87 | <p>Le sanzioni accessorie sono misure inflitte in aggiunta ad una sanzione tipica o ad una sanzione sostitutiva ove queste non siano sufficienti allo scopo della riparazione e/o educazione.</p> |

| | |
|----------------|---|
| Art.88 | La sanzione sostitutiva dell'avvertimento, della nota di biasimo, della ammonizione o della sospensione è inflitta dallo stesso organo che applica la sanzione tipica da sostituire |
| Art.89 | Alle sanzioni sostitutive si applicano le stesse norme previste per le sanzioni tipiche sostituite. |
| Art. 90 | Per le modalità attuative si rinvia al disposto esecutivo del Dirigente Scolastico |

Impugnazioni

(Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 come sostituito dal D.P.R. n. 235/2007)

| | |
|----------------|---|
| Art. 91 | Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione (scritta o verbale) della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal presente regolamento. Le sanzioni sono immediatamente esecutive pur in pendenza di un ricorso (art.5 D.P.R 235/2007). |
| Art.92 | Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento 24 giugno 1998, n. 249 |
| Art. 93 | Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte degli studenti e da parte dei genitori di alunni minorenni, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all' apposito organo di garanzia interno alla scuola, nominato dal Consiglio d'Istituto. |
| Art. 94 | L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. |
| Art. 95 | Contro le violazioni dello Statuto è possibile adire l'Organo Regionale ai sensi dell'art 5 comma 3 del D.P.R. 275/2005. |

Organo di garanzia

| | |
|----------------|---|
| Art. 96 | Il Consiglio di Istituto nomina un Organo di Garanzia composto da due insegnanti, un alunno, un genitore e un membro del personale ATA. Il Presidente non ha diritto di voto e svolge funzioni di consulenza. La funzione di Presidente sarà svolta da un docente delegato dal Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico nomina, altresì, i sostituti nei casi accertati di incompatibilità, astensione e impedimento. In caso di assenza delle componenti le sostituzioni avverranno secondo il regolamento di cui al successivo articolo 95. Le delibere sono validamente assunte con la maggioranza dei presenti |
| Art. 97 | L'Organo di Garanzia dura in carica 2 anni e delibera il proprio regolamento. |
| Art. 98 | Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione all' Organo di Garanzia interno alla scuola. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1 D.p.r. 235/2007). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. |
| Art. 99 | L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della Scuola secondaria superiore o di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che insorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle |

| | |
|-----------------|--|
| | Studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria. |
| Art. 100 | Alle riunioni dell'Organo di Garanzia sono ammessi, senza diritto di parola, i rappresentanti del Consiglio di Istituto. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di Garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione. |

Patto di corresponsabilità

| | |
|-----------------|--|
| Art. 101 | PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.235 del 2007 gli studenti e i genitori sono tenuti a sottoscrivere contestualmente all'iscrizione a scuola dello studente il Patto educativo di corresponsabilità a decorrere dall'a.s. 2009/2010, che richiama sia la responsabilità della famiglia sancita dall'art. 30 della Costituzione che negli artt. 147, 155, 317 bis c.c., sia il dovere dello studente di impegnarsi nella costruzione del proprio percorso di istruzione e formazione. L'obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa. È deliberato dal Consiglio d'Istituto nell'ambito del Piano dell'offerta formativa. |
|-----------------|--|

Disposizioni finali

| | |
|-----------------|--|
| Art. 102 | Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno e della Carta dei Servizi della scuola. |
| Art.103 | In allegato al presente regolamento si assume la direttiva n. 104 del novembre 2007 recante indicazioni e chiarimenti per la tutela della privacy e la nota 3602 del 31 luglio 2008 del M.P.I sui chiarimenti in merito all'applicazione del D.P.R.235/2007 |
| Art.104 | Eventuali modificazioni sia dei regolamenti che del patto educativo di corresponsabilità sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi e dell'Organo di garanzia delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei docenti |
| Art.105 | Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del regolamento interno, della Carta dei servizi della scuola, del patto educativo di corresponsabilità, gli studenti e i genitori sono informati, all'atto dell'iscrizione, in forma chiara, efficace, completa. |
| Art. 106 | Il presente regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, sostituisce il precedente regolamento. |
| Art.107 | Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. |

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gennaro SALZANO

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

PREMESSA

LA FORMAZIONE E L'EDUCAZIONE SONO PROCESSI COMPLESSI E CONTINUI CHE RICHIEDONO LA COOPERAZIONE, OLTRE CHE DELL'ALUNNO/STUDENTE, DELLA SCUOLA, DELLA FAMIGLIA E DELL'INTERA COMUNITÀ SCOLASTICA.

LA SCUOLA È UNA RISORSA FONDAMENTALE IN QUANTO ASSUME IL RUOLO DI LUOGO DI CRESCITA CIVILE E CULTURALE PER UNA PIENA VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA, RAFFORZANDO L'ESISTENZA DI UNA COMUNITÀ EDUCANTE IN CUI RAGAZZI E ADULTI, DOCENTI E GENITORI, VENGANO COINVOLTI IN UN'ALLEANZA EDUCATIVA CHE CONTRIBUISCA AD INDIVIDUARE NON SOLO CONTENUTI E COMPETENZE DA ACQUISIRE, MA ANCHE OBIETTIVI E VALORI DA TRASMETTERE PER COSTRUIRE INSIEME IDENTITÀ, APPARTENENZA E RESPONSABILITÀ.

IL GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ PARENTALE, L'ALUNNO MAGGIORENNE E IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- VISTI L'ART. 3 DEL DPR 235/2007 E LA LEGGE N.133/2008;
- VISTO IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELL'ISTITUTO "S.PERTINI" ATTUALMENTE IN VIGORE

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: REGIME DI RECIPROCA NEI DIRITTI E DOVERI

LE CARTE FONDAMENTALI D'ISTITUTO (CARTA DEI SERVIZI, REGOLAMENTO D'ISTITUTO, PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA, PROGRAMMAZIONI E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ) CONTENGONO UNA O PIÙ SEZIONI NELLE QUALI SONO ESPlicitATI I DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI/AFFIDATARI, DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI E DIRITTI E DOVERI DEGLI OPERATORI SCOLASTICI.

IMPEGNI DI CORRESPONSABILITÀ'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A:

- GARANTIRE E FAVORIRE L'ATTUAZIONE DEL P.O.F., PONENDO STUDENTI, GENITORI, DOCENTI E PERSONALE TUTTO, NELLA CONDIZIONE DI ESPRIMERE AL MEGLIO IL PROPRIO RUOLO;
- GARANTIRE A OGNI COMPONENTE LA POSSIBILITÀ DI ESPRIMERE E VALORIZZARE LE PROPRIE POTENZIALITÀ;
- GARANTIRE E FAVORIRE IL DIALOGO, LA COLLABORAZIONE E IL RISPETTO TRA LE DIVERSE COMPONENTI DELLA SCUOLA;

I DOCENTI SI IMPEGNANO A:

CREARE UN CLIMA DI RECIPROCA FIDUCIA, STIMA E COLLABORAZIONE CON GLI STUDENTI E TRA GLI STUDENTI, NONCHÉ CON LE FAMIGLIE;

- PROGETTARE LE ATTIVITÀ RISPETTANDO TEMPI E MODALITÀ DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI;
- FORNIRE UNA VALUTAZIONE IL PIÙ POSSIBILE TEMPESTIVA E MOTIVATA E PARTECIPATA;
- FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LO SVILUPPO DELLE POTENZIALITÀ DI TUTTI GLI STUDENTI;

GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A:

- TENERE NEI CONFRONTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, DEI DOCENTI, DI TUTTO IL PERSONALE E DEI COMPAGNI, LO STESSO RISPETTO, ANCHE FORMALE (LINGUAGGIO, ATTEGGIAMENTO, ABBIGLIAMENTO), CHE RICHIEDONO A SE STESSI E CONSONO A UNA CORRETTA CONVIVENZA CIVILE;
- CONOSCERE E RISPETTARE IL REGOLAMENTO D'ISTITUTO;
- FREQUENTARE REGOLARMENTE LE LEZIONI, LE ATTIVITÀ DIDATTICHE, DISCIPLINARI E OPZIONALI SCELTE;

- AVERE SEMPRE CON SÉ TUTTO IL MATERIALE OCCORRENTE PER LE LEZIONI, IL DIARIO, IL LIBRETTO PERSONALE O QUADERNO DELLE COMUNICAZIONI;
- ESSERE PUNTUALI PER NON TURBARE IL REGOLARE AVVIO E LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI;
- SOTTOPORSI ALLE VERIFICHE PREVISTE DAI DOCENTI;
- RISPETTARE LE DIVERSITÀ PERSONALI E CULTURALI, NONCHÉ LA PRIVACY ALTRUI;
- EVITARE ASSENZE DI MASSA E RITARDI INGIUSTIFICATI;
- NON USARE A SCUOLA TELEFONI CELLULARI, APPARECCHI DI ALTRO GENERE O ALTRI OGGETTI CHE DISTRAGGANO E DISTURBINO LE LEZIONI;
- USCIRE UNO PER VOLTA SOLO SE AUTORIZZATI DAL DOCENTE;
- FAR LEGGERE E FIRMARE TEMPESTIVAMENTE AI GENITORI LE COMUNICAZIONI DELLA SCUOLA E LE VERIFICHE CONSEGNATE;
- RISPETTARE GLI AMBIENTI E LE NORME DI SICUREZZA;
- UTILIZZARE CON CURA E MANTENERE INTEGRO IL MATERIALE DIDATTICO CHE SI UTILIZZA E GLI ARREDI DI CUI SI USUFRUISCE.

I GENITORI SI IMPEGNANO A:

- STABILIRE RAPPORTI REGOLARI E CORRETTI CON GLI INSEGNANTI, COLLABORANDO A COSTRUIRE UN CLIMA DI RECIPROCA FIDUCIA E DI FATTIVO SOSTEGNO;
- RISPETTARE LE MODALITÀ DI GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE, DEI RITARDI E DELLE USCITE ANTICIPATE,
- CONTROLLARE L'ESECUZIONE DEI COMPITI DI CASA;
- CONTROLLARE E VIETARE AI PROPRI FIGLI DI PORTARE A SCUOLA TELEFONI CELLULARI, APPARECCHI O OGGETTI CHE POSSANO DISTURBARE LA LEZIONE;
- OSSERVARE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ E NELLE CARTE QUI RICHIAMATE;
- SOLLECITARNE L'OSSERVANZA DA PARTE DELL'ALUNNO/STUDENTE.

DISCIPLINA

IL GENITORE/AFFIDATARIO, NEL SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE PATTO È CONSAPEVOLE CHE:

A) LE INFRAZIONI DISCIPLINARI DA PARTE DELL'ALUNNO/STUDENTE POSSONO DAR LUOGO A SANZIONI DISCIPLINARI;

B) NELL'EVENTUALITÀ DI DANNEGGIAMENTI O LESIONI A PERSONE LA SANZIONE È ISPIRATA AL PRINCIPIO DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO (ART. 4, COMMA 5 DEL DPR 249/1998, COME MODIFICATO DAL DPR 235/2007);

C) IL REGOLAMENTO D'ISTITUTO DISCIPLINA LE MODALITÀ D'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E D'IMPUGNAZIONE;

D) LA VOTAZIONE SUL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI, ATTRIBUITA COLLEGIALMENTE DAL CONSIGLIO DI CLASSE, CONCORRE ALLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLO STUDENTE E DETERMINA, SE INFERIORE A SEI DECIMI, LA NON AMMISSIONE AL SUCCESSIVO ANNO DI CORSO O ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL CICLO AI SENSI DEL D.P.R. 137/08.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IN QUANTO LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E RESPONSABILE GESTIONALE ASSUME IMPEGNO AFFINCHÉ I DIRITTI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI RICHIAMATI NEL PRESENTE PATTO SIANO PIENAMENTE GARANTITI.

IL GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ PARENTALE

L'ALUNNO/A MAGGIORENNE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.TO GENNARO SALZANO

L'ALUNNO/A MINORENNE
(PER PRESA VISIONE)